



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 13 febbraio 2015 n.15

Noi Capitani Reggenti la Serenissima Repubblica di San Marino

*Visto l'articolo 71 della Legge 29 luglio 2014 n.125, in particolare il comma 2;
Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.47 adottata nella seduta del 10 febbraio 2015;
Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2,
della Legge Qualificata n.186/2005;
Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:*

DISPOSIZIONI ATTUATIVE CONVENZIONE DI CAPE TOWN E RELATIVO PROTOCOLLO AERONAUTICO

Art.1

(Campo di applicazione)

1. Il presente decreto delegato viene emanato al fine di dare attuazione alle disposizioni della Convenzione di Cape Town del 16 novembre 2001 e del suo Protocollo aeronautico.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai sensi del presente decreto, si intende per:
- a) "Autorità": l'Autorità per l'Aviazione Civile e la Navigazione Marittima della Repubblica di San Marino;
 - b) "Direttore Generale": il Direttore Generale dell'Autorità;
 - c) "Convenzione": la Convenzione di Cape Town del 16 novembre del 2001;
 - d) "Protocollo": il Protocollo aeronautico allegato alla Convenzione;
 - e) "Garanzia internazionale": le garanzie internazionali come definite dall'articolo 2 della Convenzione e regolarmente registrate nel Registro Internazionale;
 - f) "creditore" e "debitore": rispettivamente creditore e debitore di una garanzia internazionale come definiti dall'articolo 1 della Convenzione;
 - g) "Registro Internazionale": il Registro istituito ai sensi dell'articolo 16 della Convenzione;
 - h) "Registro Nazionale degli Aeromobili": il Registro di cui all'articolo 38 della Legge n.125/2014 nel quale vengono riportate, oltre alle immatricolazioni di aeromobili, le registrazioni dei relativi diritti reali di garanzia nonché dei contratti di leasing ai sensi del capo IV della stessa Legge.

Art. 3
(Tipi di registrazione)

1. Il titolare di un diritto reale di garanzia o il concedente di un contratto di leasing su un aeromobile immatricolato nel Registro sammarinese può procedere alla registrazione dello stesso diritto o contratto su uno o entrambi dei seguenti Registri:
 - a) il Registro Internazionale, qualora ricorrano i requisiti previsti dalla Convenzione e dal Protocollo;
 - b) il Registro Nazionale degli Aeromobili, qualora ricorrano i requisiti previsti dal capo IV della Legge n. 125/2014.

Art. 4
(Grado di priorità)

1. Il grado di priorità tra le registrazioni effettuate sul Registro Internazionale e le registrazioni effettuate sul Registro Nazionale degli Aeromobili ai sensi del capo IV della Legge n. 125/2014 è stabilito dalle disposizioni della Convenzione.
2. La preferenza accordata dalla legge sammarinese ai privilegi legali non pregiudica le regole di priorità della Convenzione, ad eccezione dei privilegi legali che ricadono nell'apposita dichiarazione depositata dalla Repubblica di San Marino ai sensi dell'articolo 39, comma 1, punto a), della stessa Convenzione.

Art. 5
(Cancellazione ed esportazione di materiale aeronautico)

1. Il Direttore Generale può procedere alla cancellazione di un aeromobile ai sensi dell'articolo IX del Protocollo qualora:
 - a) il creditore sia legittimato a richiederla ai sensi dell'articolo IX, commi 1 e 2, del Protocollo;
 - b) il creditore sia legittimato a richiederla ai sensi dell'articolo X, comma 6, del Protocollo;
 - c) il creditore sia legittimato a richiederla, quale soggetto autorizzato dal debitore in virtù di una autorizzazione irrevocabile per la richiesta di cancellazione ed esportazione concessa ai sensi dell'articolo XIII del Protocollo. Per l'esercizio di tali rimedi il creditore ha la facoltà di designare un altro soggetto.
2. Con riferimento al precedente comma 1, punto a), il Direttore Generale procede alla cancellazione dell'aeromobile su comunicazione da parte del creditore dell'avvenuto inadempimento del debitore. Per procedere a tale cancellazione, il Direttore Generale ha la facoltà di richiedere al creditore ogni documento o dichiarazione ritenuto necessario a stabilire l'applicabilità della Convenzione o del rimedio di cui all'articolo IX, commi 1 e 2, del Protocollo.
3. Con riferimento al precedente comma 1, punto c), il Direttore Generale procede alla registrazione dell'autorizzazione irrevocabile per la richiesta di cancellazione ed esportazione nel Registro Nazionale degli Aeromobili. L'utilizzo di tale autorizzazione sarà disciplinato da appositi regolamenti interni e moduli emanati dall'Autorità. In ogni caso l'esercizio di tale rimedio è subordinato a quanto disposto dall'articolo IX, comma 5, punto b), del Protocollo.

Art. 6
(Modifica all'articolo 38 della Legge n. 125/2014)

1. All'articolo 38 della Legge n. 125/2014 viene aggiunto il seguente comma 6 bis:

“6 bis. Il proprietario di aeromobile si presume essere proprietario di tutte le sue parti, salvo che lo stesso non richieda al Direttore Generale di annotare la diversa proprietà dei motori installati

sull'aeromobile. Tale richiesta, sottoscritta dal proprietario dell'aeromobile e dal proprietario dei motori, deve essere accompagnata da atto scritto comprovante la proprietà dei motori installati.”.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 13 febbraio 2015/1714 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Gian Franco Terenzi – Guerrino Zanotti

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Gian Carlo Venturini